

**COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ
(Provincia di Sassari)**

BANDO PERMANENTE

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - Legge 9 dicembre 1998, N.431 Art.11. ANNUALITÀ 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 8, legge 9 dicembre 1998, n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" il Comune di Nughedu San Nicolò ha indetto bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, sulla base e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D. M. LL. PP. 7 giugno 1999, nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 e in esecuzione della Determinazione Regionale n. 1505 del 17.07.2025 avente per oggetto:" Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno" e della Determinazione della Responsabile del Servizio n. 376 del 07.08.2025;

Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi.

Art.1 – Norma generale.

Con il presente bando di concorso vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla Legge 9 dicembre 1998, n.431 art.11 destinato all'erogazione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie nell'anno 2025, che si trovano in condizioni di disagio economico.

Le domande del contributo vanno presentate al Comune entro e non oltre il **31.10.2025**.

Art.2 – Destinatari.

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Nughedu San Nicolò e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e titolari di contratti di locazione transitoria.

Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2 comma 1 della l. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile) A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Articolo 3 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art.4 – Definizione di nucleo familiare.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223, Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari, può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 5 – Requisiti economici per ottenere i benefici e contributi concedibili.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) Per quanto riguarda la **fascia A**: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.688,40 (€ 603,40 * 13 * 2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- b) Per quanto riguarda la **fascia B**: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,

rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00**.

Art. 6 – Presentazione delle domande e documenti da allegare.

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Nughedu San Nicolò, in distribuzione presso l'ufficio Servizi Sociali o ufficio Protocollo ed è scaricabile dal sito web www.comunenughedusn.it

Le stesse devono essere corredate dall'ISEE e dalla documentazione richiesta e presentate all'Ufficio Protocollo o spedite a mezzo del servizio postale e pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno **31.10.2025**.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quella relativa alla documentazione richiesta saranno escluse.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi all'ufficio servizi Sociali.

Alla domanda dovranno essere allegati con **Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445** i seguenti documenti:

- Copia del Contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione.
- Ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locazione per cui si chiede il contributo.
- Copia del pagamento dell'imposta di registrazione nel caso di proroga del contratto di locazione.
- **Per gli immigrati extracomunitari** copia di un regolare titolo di soggiorno.
- Copia documento di identità in corso di validità.
- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per l'anno 2025.
- Dichiarazione in merito al percepimento di altri contributi a sostegno delle locazioni e la relativa quantificazione.
- Dichiarazione di aver già presentato domanda ad altri Comuni o intenda presentarla nel medesimo anno.

Art7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria; la graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Art. 8 - Determinazione della misura del contributo.

Il Comune di Nughedu San Nicolò fissa l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo in Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2 = € 2.600,00;

Totale canone annuo = 1.000,00 + 2.600,00 = 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

Contributo Comune 1 = $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$;

Contributo Comune 2 = $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$.

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria di cui al precedente art. 7 e nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Nughedu San Nicolò dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2025 provvedendo prima dell'erogazione del contributo alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza dell'avvenuto aumento.

Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In caso di decesso del conduttore il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n.392/1978.

Qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 9 – Modalità di erogazione del fondo.

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Nughedu San Nicolò dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del fitto per l'anno 2025.

Il contributo non sarà erogato qualora lo stesso risulti all'atto della liquidazione inferiore a € 150,00.

Art. 10 – Informativa Privacy

Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata per l'assegnazione dei contributi integrativi per il sostegno alla locazione anno 2024, (Legge 9 dicembre 1998, N.431 Art.11.), avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679, per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente alla relativa istanza e documentazione ad essa allegata per l'ammissione ai benefici in discorso per formarne parte integrante.

Art. 11 - Controlli e Sanzioni.

Ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 403/98 e dell'art.6 comma 3 del D.P.C.M. n.221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.26 della legge 15/1968 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali, patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4, comma 7, D.Lgs. 109/98).

Art.12 – Norme finali.

L'erogazione del contributo è subordinato alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano altresì contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge n.431/98 e n.109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

Nughedu San Nicolò 07.08.2025

La Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Maria Antonietta Cau)